



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
V SEZIONE LAVORO

composta da:
Giovanna Ciardi Presidente rel.
Carlo Chiriaco Cons.
Sabrina Mostarda Cons.

nella causa civile in grado di appello n. 964/2023

all'udienza del 9 gennaio 202 ha pronunciato la seguente

SENTENZA
TRA

SILVESTRI ROSANNA
Avv.ti Francesco Elia e Daniela De Salvatore

appellante

E

INPS
Avv. Maria Carla Attanasio

appellato

OGGETTO: appello contro la sentenza n. 9030/2022 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro.

CONCLUSIONI: come da atto d'appello e da memoria di costituzione.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 20.06.2022, Silvestri Rosanna adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accertamento negativo del credito previdenziale limitatamente all'importo di € 7.929,74 preteso dall'Inps a titolo di ripetizione di indebito previdenziale corrisposto da gennaio 2021 a dicembre 2021 sulla pensione cat. AS n. 04033790. A tal fine deduceva di essere titolare di trattamento pensionistico cat. AS (assegno sociale) n. 04033790 con decorrenza dal 01.06.2015; di percepire dal giugno 2021 anche il trattamento pensionistico SOCPEDL (pensione ai superstiti enti locali) n. 10121954; che con lettera del



07.04.2022 l'Inps le aveva comunicato la rideterminazione della pensione AS n. 04033790 a decorrere dal 1° gennaio 2020, sostenendo che per effetto della rideterminazione, da gennaio 2021 a dicembre 2021 le era stato corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo di € 7.929,74; che la pretesa dell'Inps era illegittima; che l'indebito era inesigibile per insussistenza del dolo della ricorrente; che l'errore era imputabile all'Inps.

2. L'Inps si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.

3. Con la sentenza in oggetto, il Tribunale rigettava la domanda. Il Tribunale, ritenuto che, nel caso di specie, doveva trovare applicazione l'art.13 l. n. 412/91, così motivava: "Considerato che la parte ricorrente non ha sollevato alcuna contestazione sul ricalcolo della prestazione spettante, determinato dal mutamento delle condizioni reddituali avvenuto nell'anno 2021, deve rilevarsi che il provvedimento dell'Inps che ha accertato il venir meno del diritto alla prestazione erogata appare corretto e anche legittimo, perché elaborato e notificato entro l'anno successivo all'acquisizione dei dati da parte dell'Istituto".

4. Avverso detta decisione propone appello la Silvestri, lamentando l'erroneità della sentenza per i seguenti motivi: inesigibilità dell'indebito da assegno sociale ex art. 52 L.n.88/89; irripetibilità quale regola generale dell'indebito assistenziale per motivi diversi da quello sanitario.

5. Si costituisce in giudizio l'INPS, contestando la fondatezza del gravame e chiedendone il rigetto.

6. All'odierna udienza la causa è decisa come da separato dispositivo.

7. L'appello è infondato.

7.1. Osserva il Collegio, quanto ai rilievi mossi nei motivi di gravame, da esaminare congiuntamente, che la sentenza di primo grado ha correttamente concluso, seppure attraverso una motivazione in parte non pertinente, per il rigetto della domanda sussistendo l'indebito e non trovando applicazione nella specie i principi che consentono di ritenere lo stesso non ripetibile dall'Inps.

7.2. Invero, sotto il primo profilo, non vi è dubbio – d'altra parte non è stato oggetto di specifiche contestazioni – che nella specie si versi in un'ipotesi di indebita percezione di prestazioni assistenziali dovuta ad un ricalcolo dell'A.S. per l'anno 2021 allorché l'Inps ha proceduto al computo del reddito rilevante sommando ad esso il trattamento di reversibilità SOCPDEL 10121954 corrisposto alla Silvestri a partire dal giugno 2021 (v. documentazione allegata alla costituzione dell'INPS nel giudizio di primo grado).

7.3. Ciò posto, costituisce ius receptum (vedi tra tante Cass. 2056/2004) il principio secondo cui, premesso che il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e che gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione. Ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 c.c., restando irrilevante



il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Né, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo (ancorché precedente il formale atto di revoca), del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva negato il diritto dell'amministrazione di ripetere i ratei dell'indennità di accompagnamento corrisposti nel periodo intercorrente tra la visita di revisione e la comunicazione del decreto di revoca, facendo derivare tale effetto dalla inosservanza, da parte dell'amministrazione, di termini stabiliti dalla legge al solo fine di disciplinare lo svolgimento del procedimento di revoca ed aventi, quindi, natura organizzatoria e procedimentale e non anche sostanziale).

7.4. Occorre altresì precisare che questa Corte ha ben presente l'indirizzo seguito di recente dal Giudice di legittimità secondo cui "se è vero che, come sostiene l'INPS, in materia di indebito assistenziale non si applichi la disciplina dell'art. 13 legge n. 412/1991 che si riferisce all'indebito previdenziale, non è men vero, tuttavia, che nel settore non si applichi nemmeno il principio generale di ripetizione dell'indebito stabilito dall'art. 2033 c.c. ed invocato dall'Istituto. 4. Vanno bensì applicati i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza di questa Corte la quale ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)" (Cass. 13223/2020).

Invero, "nel settore della previdenza e assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola, propria di tale sottosistema, che esclude viceversa la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque avente generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento" (Cass. 11921/2015; Cass.1446/2008)

7.5. Anche la giurisprudenza della Corte Cost. in materia di indebito assistenziale - con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000 - ha affermato che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione



dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004).

Al riguardo la Corte Cost. ha pure evidenziato che il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993).

7.6. Sulla base di tali premesse in diritto, occorre richiamare il principio, quanto all'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, vale il principio, da ultimo espresso dalla S.C. (n. 26036 del 15/10/2019), secondo il quale "l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato" (v. pure Cass. 28771/2018 secondo cui l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione - come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio -, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito. Vedi sul punto anche Cass. n. 31372/2019, cit., che ha affermato, per contro, che esso non sussista nel caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza).

In definitiva, secondo la Corte di legittimità il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell' «affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede» in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate «al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia» (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua «alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile» al percettore (Corte costituzionale 14 dicembre 1993 n. 431) (Cass. 1446/2008).

7.7. Traendo le fila del discorso può allora concludersi nel senso indicato dalla Cassazione secondo cui, in tema di indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale, ai fini della ripetizione dell'indebito è necessario il “dolo comprovato



dell'accipiens atto a farne venir meno ogni tipo di affidamento alla legittima erogazione della prestazione assistenziale”.

7.8. Calati questi principi nella fattispecie in esame, non sembra proprio che vi si sia alcun margine di tutela dell'affidamento in capo alla ricorrente circa l'esattezza della misura della prestazione a lei spettante ove si consideri, da un lato che, come si evince dagli atti, l'interessata aveva omesso di comunicare redditi di natura incompatibile con la percezione della prestazione di cui era beneficiaria; dall'altro lato, proprio la presenza dei redditi percepiti a titolo di pensione ai superstiti, tali da comportare il superamento dei limiti di reddito legislativamente prescritti per il riconoscimento dell'assegno sociale, impone di escludere una condizione di non consapevolezza tale da impedire la ripetibilità delle somme ugualmente erogate dall'Istituto nonostante la mancanza del requisito reddituale.

Né d'altra parte può farsi leva sul principio di affidamento ingenerato nel percettore dal prolungato comportamento inerte dell'ente, posto che nella specie l'Inps nell'arco dell'anno successivo all'erogazione della pensione di reversibilità ha provveduto al ricalcolo della prestazione assistenziale.

8. Sulla base di quanto finora esposto, l'appello va dunque respinto.

9. In base alle condizioni di esonero ex art. 152 dip. att. c.p.c. le spese del grado vanno dichiarate irripetibili nei confronti dell'Inps.

10. In considerazione del tipo di pronuncia (rigetto), si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

P. Q. M.
La Corte

respinge l'appello;

dichiara irripetibili le spese del grado.

si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Roma, 9 febbraio 2024

La Presidente est.
Giovanna Ciardi

